



6883 Novazzano, 4 maggio 2026
Ris. mun. 2789

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI

Il Municipio di Novazzano, richiamati gli art. 192 della Legge organica comunale (LOC), l'art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione, l'art. 4 della Legge cantonale sui cani

d e c r e t a :

Art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 115.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

L'importo è comprensivo della quota parte di spettanza del Fondo per il soccorso degli animali (CHF 25.00) e dello Stato (CHF 40.00).

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono intimate mediante invio della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali reclami sugli importi sono da presentare al Municipio, il quale emanerà una formale decisione al proposito.

Cresciuta in giudicato la decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 5 Pubblicazione - Ricorsi

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, per il periodo di 30 giorni a partire dal 6 maggio 2026.

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

Art. 6 Entrata in vigore

Questa ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: (S. Bernasconi) Il Segretario: (A. Sala)

